

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

CAPO I DISCIPLINA DEL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART.1 Definizione del servizio

Il servizio di trasporto pubblico non di linea provvede al trasporto di persone collettivo o individuale, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. E' effettuato mediante autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale, su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio di trasporto pubblico non di linea comprende il servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente, di seguito denominato NCC, così come definiti agli artt.1, 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

ART. 2 Commissione consultiva comunale ex art. 4, comma 4, L. 21/92

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta Comunale prevede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Sindaco, in funzione di Presidente, o dall'Assessore del Settore Commercio ed Attività Produttive;
- b) dal dirigente dell'Ufficio Commercio ed Attività Produttive o dal Responsabile del Servizio;
- c) dal Comandante o da ufficiale designato della polizia municipale;
- d) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti e dei consumatori presenti a livello locale;

2. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno ogni qual volta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno quattro componenti.

3. La Commissione opera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione.

4. La riunione in seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale, ed è valida quando sono presenti almeno tre componenti.

5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata ed i suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per motivi esterni che riguardano procedimenti penali nei confronti del singolo componente e che possano pregiudicare il ruolo svolto all'interno della Commissione .

7. Quando, per due sedute consecutive, la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza

del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

8. Il parere espresso dalla Commissione non è vincolante

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Competente, scelto dal Dirigente o Responsabile del servizio.

10. In relazione all'oggetto da trattare, la Commissione può essere integrata, di volta in volta ed a richiesta del Presidente, da rappresentanti di Enti, Organismi ed Uffici Diversi che non hanno diritto di voto.

11. La convocazione della Commissione deve essere comunicata per iscritto e trasmessa via PEC o e-mail ai componenti almeno n.5 giorni prima della data fissata per la seduta, nei casi di urgenza motivata è sufficiente che la convocazione sia trasmessa 48 ore prima della data stabilita.

12. Alla Commissione competono le seguenti funzioni:

- elaborare studi e proposte di carattere generale o particolari attinenti alla disciplina ed alle problematiche del settore degli autoservizi pubblici non di linea, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, Provinciale ed eventualmente Regionale;
- formulare proposte relative all'organico comunale delle licenze e delle autorizzazioni da destinare al Servizio Taxi e N.C.C.
- esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulle richieste comunali di assegnazione nuove licenze;
- procedere annualmente alla verifica delle tariffe vigenti ed avanzare proposte per l'esercizio del servizio taxi e N.C.C.;
- esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sui provvedimenti comunali con cui sono fissate le tariffe di cui al precedente punto;
- esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulla formazione e variazione di norme regolamentari;
- formulare proposte in materia di turni ed orari sul Servizio Taxi
- monitorare il Servizio Taxi al fine di favorirne al regolarità e l'efficienza dell'espletamento del Servizio ed orientare le modalità di svolgimento alla domanda effettiva.

Il presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto, comprese eventuali turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico sull'effettivo svolgimento del Servizio nei turni dichiarati.

CAPO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 3

Titoli per l'esercizio

1. L'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

2. Le licenze ed autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa, locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

3. Ogni licenza o autorizzazione è riferita e consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

4. I titolari di licenza o autorizzazione possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate nell'art.7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i.:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese

- artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati esclusivamente per l'esercizio del servizio di NCC;
5. Nei casi di cui al comma precedente, è consentito conferire la licenza o autorizzazione agli stessi organismi e rientrarne in possesso in caso di decadenza/recesso od esclusione dai predetti. In caso di recesso la licenza o autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente prima di un anno dal recesso. Il conferimento all'organismo di cui al comma precedente dà diritto alla sola gestione economica dell'attività da parte dello stesso, rimanendo titolare responsabile la persona fisica.
6. Ai fini del conferimento, è necessaria la seguente documentazione:
- Comunicazione scritta al Comune del conferimento;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, attestante che l'organismo ricomprende nell'oggetto sociale l'attività di trasporto di persone, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA competente;
 - Copia conforme e registrata atto notarile di conferimento dell'azienda;
7. Nella licenza o autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario.

ART. 4

Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in conformità a quanto previsto dalla L. 6.3.1998 n. 40;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Lodi di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al presente regolamento;
- d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing o in altra forma legalmente riconosciuta) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- e) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti, anche nell'ambito di altri comuni;
- f) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;
- g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- h) disponibilità nel territorio comunale di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza nel caso di servizio di NCC.;
- i) nel caso di N.C.C. aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi della Previdenza Sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro.

ART. 5
Impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione, salvo che sia intervenuta riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa :

- a) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- b) essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni o siano intervenuti provvedimenti da parte degli organi preposti in cui sia intervenuta la revoca della patente;
- e) svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione di esercizio, anche nell'ambito di altri Comuni.

ART. 6
Concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni

1. Le autorizzazioni o le licenze vengono assegnate - nel numero massimo assentito dalla Provincia di Lodi ex art. 7 L. r. 20/95 - in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti nel Ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L.n.21/1992.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché su un organo di stampa a diffusione locale.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. La graduatoria ha validità di 2 anni dalla data della sua approvazione, i posti di organico che si rendano vacanti nel corso dei due anni di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la stessa fino ad esaurimento.
5. Per l'assegnazione delle Licenze e delle Autorizzazioni che si rendono disponibili viene istituita apposita commissione di concorso composta dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio in qualità di Presidente e due membri esperti delle materie del bando individuate dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio, ed un segretario verbalizzante scelto tra i dipendenti del servizio.

ART. 7
Contenuti del bando

I Contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle licenze/autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione

comunale;

- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo ovvero la capacità tecnico/economica relativamente alla acquisizione o disponibilità del veicolo.

ART. 8

Titoli preferenziali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 21/92 nell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali nell'ordine:

- a) l'aver svolto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi 3 anni, ovvero, aver esercitato servizio di NCC in qualità di titolare, collaboratore familiare, dipendente o socio in un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
- b) aver svolto l'attività di cui al punto a) per un periodo di almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni;
- c) aver svolto il servizio di cui al punto a) per un periodo inferiore ai 6 mesi negli ultimi 3 anni;
- d) solo nel caso di noleggio con conducente, non essere titolare di altre autorizzazioni rilasciate per lo stesso servizio;
- e) la conoscenza di una o più lingue straniere, da accertarsi con le modalità stabilite nel bando di concorso;
- f) dichiarazione di possesso di un'auto attrezzata per diversamente abili.

2. Qualora i concorrenti non fossero in possesso dei requisiti di cui al comma 1 oppure a parità di punteggio la graduatoria è formulata tenendo conto:

- a) diploma di laurea - punti 2;
- b) diploma di maturità - punti 1;
- c) diplomi e attestati di conoscenza di lingue estere - massimo 4 punti;

3. In presenza di due o più candidati con il medesimo punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più giovane d'età.

ART. 9

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per NCC sono presentate al Sindaco, in bollo, nel rispetto tassativo dei termini previsti dal bando, indicando:

- a) Generalità del richiedente
- b) Luogo di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza
- c) Titolo di studio
- d) Codice fiscale ovvero Ragione sociale, sede e codice fiscale nel caso di società
- e) Codice fiscale

2. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) insussistenza degli impedimenti di cui all'art.5;
- b) iscrizione al Ruolo dei conducenti della Provincia di Lodi, con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare ai sensi del DPR n.445/2000 ovvero impegno al conseguimento entro 6 mesi dall'assegnazione;
- c) estremi iscrizione al Registro Imprese nel caso di ditta già operante;

- d) non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza di taxi e/o autorizzazione di NCC di qualsiasi comune da almeno 5 anni;
- e) impegno, in caso di assegnazione, a conseguire gli ulteriori requisiti di cui all'art.4 di cui alle lettere c),h) e i);
- f) non incorrere, con l'assegnazione di cui trattasi, nei casi previsti di divieto di cumulo di cui all'art.12;
- g) possesso di eventuali titoli preferenziali;

3. Alla domanda va allegata, pena la sua irricevibilità, idonea documentazione in originale ovvero copia autentica atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali di cui all'art.8.

ART. 10

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. La Giunta comunale approva la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione di cui all'art.2.
2. Sulla base della graduatoria il Responsabile del Servizio dà comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell'assegnazione, invitando a dimostrare entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, anche ricorrendo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nei casi previsti dal DPR n.445/2000 il possesso:
 - a) dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
 - b) della disponibilità del mezzo ;
 - c) della disponibilità della rimessa atta a consentire il ricovero del mezzo utilizzato per il servizio di NCC nel territorio comunale;
 - d) dell'iscrizione all'Albo imprese artigiane o al Registro Imprese per le aziende già operanti;
3. Il comune accerta la sussistenza dei requisiti previsti e dà avviso all'interessato dell'esito favorevole, invitando l'assegnatario a dimostrare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la copertura dell'assicurazione prevista dal punto g) dell'art.4.
4. Il comune verificata l'esistenza delle condizioni prescritte rilascia l'autorizzazione o la licenza.
5. Nel caso in cui l'assegnatario dell'autorizzazione o della licenza risulti un soggetto sprovvisto dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art.6 della Legge, la Giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi , al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione dell'iscrizione. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, l'assegnatario non acquisisca l'iscrizione, l'autorizzazione è assegnata al nominativo successivo in graduatoria.

ART. 11

Validità della licenza o autorizzazione

1. La licenza o autorizzazione d'esercizio ha validità permanente a condizione che permangano, in capo al titolare, tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
2. La licenza o autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi e dal presente Regolamento.
3. L'autorizzazione o la licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.

ART. 12
Cumulo di titoli

1. In capo ad un medesimo soggetto, è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente fino ad un massimo del 10% delle autorizzazioni che costituiscono l'organico al momento del rilascio.
2. E' invece vietato il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
3. Il divieto di cumulo non è applicato unicamente nel caso di noleggio con conducente e taxi tramite natanti.

ART. 13
Trasferibilità del titolo per atto inter vivos

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza o autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione o licenza da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni d'età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o inidoneità al servizio deve essere attestata dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
2. Il trasferimento dell'azienda deve essere comprovato dalla presentazione di copia conforme e registrata del contratto di cessione.
3. Il titolare che abbia trasferito la licenza/autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione per trasferimento prima che siano decorsi 5 anni dal trasferimento.

ART. 14
Trasferibilità del titolo per atto mortis causa

1. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, in possesso dei requisiti prescritti, su richiesta dello stesso e contestuale dichiarazione di incarico da parte dei restanti eredi.
2. Copia dell'atto di successione deve essere presentato non appena disponibile.
3. L'Amministrazione Comunale può autorizzare il trasferimento, nel termine massimo di due anni, ad un soggetto terzo designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, purché iscritti ai Ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.
4. Alla richiesta di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere allegata autocertificazione di possesso delle autovetture di cui trattasi.
5. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni determinazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare;
6. Qualora, con il decesso del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, l'impresa sia trasferita a persona in minore età, è consentito agli eredi l'esercizio provvisorio mediante sostituti, iscritti al Ruolo ed in possesso dei requisiti, fino al raggiungimento della maggiore età.
7. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

CAPO III
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 15

Inizio e sospensione del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'atto abilitativo o di acquisizione dello stesso per subingresso, l'attività deve essere iniziata entro 6 (sei) mesi dal rilascio.
2. Eventuali sospensioni del servizio, dovranno essere comunicate entro 10 giorni all'ufficio comunale competente, e non potranno superare la durata massima di un anno, ad esclusione degli impedimenti previsti dall'art.10, lettera a), c) e d), della L.21/92.
3. Ogni titolare di licenza/autorizzazione ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, della cui fruizione deve essere data comunicazione.

ART. 16

Caratteristiche del servizio

1. Il servizio taxi è svolto mediante una successione di turni, secondo modalità stabilite dalla Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione. Potrà essere previsto che il Servizio debba garantire la copertura delle prestazioni per l'arco delle intere ventiquattro ore, secondo modalità e criteri deliberati dalla Giunta Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione. I turni dovranno essere comunicati entro il giorno 10 del mese precedente al Comando di Polizia Locale ed agli uffici competenti del servizio.
2. La prestazione del servizio taxi è obbligatoria nell'ambito del territorio comunale. Il servizio può essere rifiutato qualora il passeggero versi in condizioni psico-fisiche alterate, tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del viaggio o per l'incolumità del conducente.
3. Ogni prestazione del servizio taxi deve transitare esclusivamente per la richiesta dai numeri telefonici segnalati nella apposita cartellonistica all'interno delle aree sosta taxi. In caso di copertura del servizio per le 24 ore, nel periodo notturno è consentito l'uso di un numero di reperibilità da cellulare che deve essere reso noto all'A.C. ed alla Polizia Municipale nonché di facile reperibilità per gli utenti.
4. La prestazione del servizio di NCC non è obbligatoria.
5. Durante il servizio di NCC è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.

ART. 17

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, qualunque sia la destinazione, fermo restando che la prestazione del servizio di taxi oltre il territorio comunale è facoltativo e che, comunque, il servizio taxi all'interno dell'area comunale deve rimanere prevalente.

ART. 18

Aree di stazionamento del servizio taxi

1. Le aree di stazionamento taxi, nell'ambito delle quali di norma si realizza la sosta ed il ricarica, sono: Piazzale Stazione, Piazza della Vittoria e Largo Donatori del Sangue
2. Ulteriori aree sono determinate dalla Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione, e sono contrassegnate mediante segnaletica orizzontale e verticale.
3. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che risulti stazionare da maggior tempo.

ART. 19

Prenotazione del servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio NCC avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.
2. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di NCC sono effettuate presso le rispettive rimesse o la sede del vettore.
3. Al noleggiatore è fatto divieto di acquisire traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

ART. 20

Caratteristiche delle vetture

1. Le autovetture adibite al servizio NCC devono essere contraddistinte da un contrassegno, posto in modo visibile all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore sul quale deve essere riportata la scritta "noleggio". Le vetture saranno, altresì, dotate di targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune di Lodi e il numero dell'autorizzazione.
2. Le autovetture adibite al servizio taxi sono munite di tassametro omologato, installato all'interno dell'abitacolo in modo da essere perfettamente leggibile dai passeggeri e attraverso la cui sola lettura è deducibile il corrispettivo da pagare. La ditta installatrice del tassametro dovrà rilasciare a ciascun tassista una certificazione attestante la regolare impostazione del tassametro, con le tariffe applicate dal Comune di Lodi.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi". Ad ogni autovettura è assegnato un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico".
4. I contrassegni e lo stemma di cui ai precedenti commi devono essere conformi, per misura e caratteristiche, al bozzetto depositato presso il Servizio competente.
5. La colorazione esterna delle autovetture adibite a taxi dovrà essere conforme a quanto stabilito nel D.M. Trasporti del 19 novembre 1992.
6. L'eventuale apposizione di pubblicità sui veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea deve essere conforme alle disposizioni dettate dall'art.57 del DPR 495/1992 (Regolamento del Codice della Strada).

ART. 21

Servizio di trasporto non di linea mediante veicolo a trazione animale

1. Ogni veicolo a trazione animale adibito a servizio di trasporto pubblico non di linea, oltre alla targa di cui all'art. 67 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada, deve essere contraddistinto da un contrassegno, posto in modo visibile su retro, nel quale deve essere riportata la dicitura "NCC", lo stemma del Comune di Lodi ed il numero di autorizzazione, nel caso di noleggio con conducente, ovvero, riportante la dicitura di "servizio di piazza" nel caso di taxi ai sensi dell'art.70 del citato

Decreto.

2. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme di circolazione di cui agli artt.183 e 184 e dei dispositivi di sicurezza di cui agli artt. 64, 65 e 66.

ART. 22 Servizi aeroportuali

1. Fanno eccezione al divieto posto per il servizio di NCC di sostare su aree pubbliche i casi previsti dall'art.11, comma 6 della Legge 21/92.
2. La Commissione valuta l'opportunità di rilascio, agli operatori del servizio di autonoleggio con conducente, di abilitazione alla sosta nelle apposite aree aeroportuali individuate come rimessa, delimitate e distinte dalle aree riservate al servizio taxi, per effettuare il servizio nell'ambito del sistema aeroportuale lombardo come previsto dal Decreto P.G.R. n.66253 del 31.7.98.
3. Tali abilitazioni sono rilasciate nella misura del 25% sul totale ed hanno validità annuale al fine di realizzare una turnazione a fronte di richieste maggiori rispetto al contingente. Il titolare di più autorizzazioni potrà richiedere l'abilitazione per una sola di esse.

ART. 23 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione di cui al precedente art.2, i veicoli immatricolati nel servizio taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
3. L'espletamento di detti servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni.
4. Possono essere previste forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziate, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenze di servizio taxi e prevedere la possibilità degli utenti di tariffe predeterminate dal Comune di Lodi per percorsi prestabiliti.

CAPO IV LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 24 Modalità di esercizio

1. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare che può avvalersi di collaboratori familiari o di sostituti temporanei, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
2. Il servizio di NCC può essere svolto direttamente da titolare o a mezzo collaboratori familiari, dipendenti o soci, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
3. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici, i dati di iscrizione al Ruolo di cui all'art.9 L.R. 20/95 e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART. 25
Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel Ruolo, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art.230-bis del Codice Civile. Come familiare si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
2. Nell'ambito del Servizio taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dal titolare della Licenza.

ART. 26
Sostituzione alla guida nel servizio taxi

1. Gli intestatari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte al Ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti:
 - a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) Per chiamata alle armi;
 - c) Per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
 - d) Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) Nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962 n.230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art.1 della citata legge. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o di categorie similari.
3. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente.
5. Il titolare della licenza per il servizio taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale all'Ufficio competente, indicando:
 - I motivi della sostituzione
 - La durata della sostituzione
 - Il nominativo del sostitutoed in allegato:
 - Copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto in caso di assunzione a tempo determinato
 - Copia autentica del contratto in caso di contratto di lavoro autonomo

ART. 27
Obblighi di comportamento durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il taxista/noleggiatore, nonché il legittimo sostituto, ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità;
 - c) accettare il trasporto dei cani-guida per ciechi: il trasporto di altri animali è facoltativo;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, la strumentazione di

bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri;

e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

g) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio di taxi, interrompendolo quando il trasporto è concluso;

h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;

i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al taxista/noleggiatore è vietato:

a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;

b) portare animali propri in vettura;

c) fumare durante la guida;

d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dal committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata o all'importo indicato sul tassametro;

f) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sul foglio di circolazione ed il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;

g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ART. 28

Verifica delle autovetture

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della M.C.T.C., è compito della Polizia Municipale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.

2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a dare segnalazione al Dirigente competente per materia, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

3. E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo con altro idoneo.

ART. 29

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 30

Veicoli di scorta

1. Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo e comunque non oltre il periodo di 30 gg, con altra vettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.

2. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed il titolare dovrà tenere sempre con sé l'autorizzazione durante l'esercizio dell'attività.

ART. 31

Tariffe per il servizio di noleggio con conducente

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La Giunta comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 2 e tenuto conto delle indicazioni di cui al D.M. 20.04.93, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

ART. 32

Tariffe del servizio taxi

1. Le tariffe, su base multipla per il servizio urbano e su base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono determinate con delibera di Giunta Comunale previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione.
2. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate devono essere esposte all'interno della vettura.
3. Il prezzo del servizio è quello risultante dal tassametro, maggiorato dai supplementi di tariffa se dovuti o determinati.
4. Le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale debbono essere esposte all'interno dell'autovettura.
5. In occasioni di particolari eventi (festival, iniziative...) o di particolari servizi di trasporto verso determinate categorie di utenti o verso luoghi specifici, l'Amministrazione in accordo con la categoria dei taxisti e, sentito il parere non vincolante della Commissione, può determinare specifiche tariffe agevolate che integrano quelle previste nella delibera di cui al punto 1. Le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale debbono essere esposte all'interno dell'autovettura.

ART. 33

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati all'apposito ufficio Comunale Sportello Unico Attività Produttive con sede in P.zzale Forni e protocollati presso l'Ufficio Protocollo in P.zza Mercato n.5 o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Dirigente o il Responsabile del Servizio preposto sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 34

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981. n. 689.

ART. 35

Sanzioni pecuniarie

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle Leggi Regionali e Statali vigenti in materia, nonché del Codice della Strada, chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma, che è commisurata in conformità all'art.10 della Legge n.689 del 1981.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è fissato nella somma di €.25,00 sino ad un massimo di €.500,00 ai sensi dell'art.7/bis del d.lgs 267/00 nonché le sanzioni accessorie di cui ai successivi art.37 e 38, per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'articolo 11 sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione degli artt.20 e 21 relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- e) violazione dell'art. 15 per la mancata comunicazione della sospensione del servizio;
- f) violazione delle norme di comportamento e divieti di cui all'art.27;
- h) mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'art.16;
- i) mancato rispetto delle disposizioni di cui agli art.18 e 19 relativi alle modalità di effettuazione del servizio;

3. Qualora la violazione accertata e sanzionata a livello disciplinare concerna il servizio di taxi gli atti del procedimento sono trasmessi al Corpo di Polizia Municipale, affinché proceda, ove sussistano le condizioni, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del D. Lgs.n.285/1992 (Codice della strada).

ART. 36

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni e dalle leggi regionali n. 90 del 5.12.1983 così come modificato dalla L.r. 4.6.1984 n. 27.

ART. 37

Sospensione

1. La licenza o l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni qualora l'intestatario o i suoi legittimi sostituti sia già stato diffidato ovvero per il verificarsi delle fattispecie di cui al 1° comma e 4° comma dell'art.5 della L.R. 20/95 La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio.
2. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente Ufficio comunale, per il periodo della durata dell'atto sanzionatorio.
3. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.
4. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

ART. 38

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono dichiarate decadute dal dirigente di Settore, sentita la Commissione, nei seguenti casi:
 - a) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) Per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.15;
 - c) Per morte del titolare quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti;
 - d) Per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 gg;
 - e) Per sospensione del servizio per un periodo superiore a dodici mesi;
 - f) Al verificarsi delle fattispecie di cui al 2° e 5° comma dell'art.5 della Legge Regionale n.20 del 1995;

ART. 39

Revoca della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono revocate dal Dirigente di Settore nei seguenti casi:

- a) perdita parziale dei requisiti d'idoneità morale e professionale;
- b) cessione del mezzo non autorizzata;
- c) in caso di reiterazione delle violazioni che hanno comportato la sospensione della licenza o autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora la licenza o autorizzazione sia stata sospesa per due volte in due anni, anche se si è proceduto con il pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 40

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge Quadro 15 gennaio 1992, n.21 ed alla Legge Regionale 15 aprile 1995, n.20

ART. 41

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui il provvedimento di approvazione è diventato esecutivo.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia precedentemente emanate.

INDICE

CAPO I : DISCIPLINA DEL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART.1 Definizione del servizio

ART. 2 Commissione consultiva comunale ex art. 4, comma 4, L. 21/92

CAPO II : CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 3 Titoli per l'esercizio

ART. 4 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

ART. 5 Impedimenti soggettivi

ART. 6 Concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni

ART. 7 Contenuti del bando

ART. 8 Titoli preferenziali

ART. 9 Presentazione delle domande

ART. 10 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

ART. 11 Validità della licenza o autorizzazione

ART. 12 Cumulo di titoli

ART. 13 Trasferibilità del titolo per atto inter vivos

ART. 14 Trasferibilità del titolo per atto mortis causa

CAPO III: L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 15 Inizio e sospensione del servizio

ART. 16 Caratteristiche del servizio

ART. 17 Ambiti operativi territoriali

ART. 18 Aree di stazionamento del servizio taxi

ART. 19 Prenotazione del servizio di noleggio con conducente

ART. 20 Caratteristiche delle vetture

ART. 21 Servizio di trasporto non di linea mediante veicolo a trazione animale

ART. 22 Servizi aeroportuali

ART. 23 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

CAPO IV: LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 24 Modalità di esercizio

ART. 25 Collaborazione familiare

ART. 26 Sostituzione alla guida nel servizio taxi

ART. 27 Obblighi di comportamento durante il servizio

ART. 28 Verifica delle autovetture

ART. 29 Interruzione del trasporto

ART. 30 Veicoli di scorta

ART. 31 Tariffe per il servizio di noleggio con conducente

ART. 32 Tariffe del servizio taxi

ART. 33 Reclami

CAPO V: VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 34 Addetti alla vigilanza

ART. 35 Sanzioni pecuniarie
ART. 36 Irrogazione delle sanzioni
ART. 37 Sospensione
ART. 38 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
ART. 39 Revoca della licenza o dell'autorizzazione
ART. 40 Rinvio
ART. 41 Entrata in vigore